Proc. n. 31/2018 RG PF Proc. n. 31/2018 RG CONI

Proc. n. 46/2018 TF

**Decisione n. 46 del 29 10/2018** Depositata in data 12/11/2018

#### Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa

presidente

Avv. Baliva Marco

componente

Avv. Gianpiero Orsino

componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del **29 ottobre 2018** ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- □ Raffaele ESPOSITO MARROCCELLA, tessera CE0112, nato a Sant'Arpino il 06 giugno 1963
- · Bruno FABOZZI, tessera CE0619, nato a San Marcellino il 02 agosto 1955
- · Ciro IMPROTA, tessera NA0009, nato a Napoli il 4 novembre 1945
- · ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE (BN208), in persona del legale rappresentante pro-tempore
- ASD ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO (CE033) in persona del legale rappresentante protempore
- · ASD GIOIAATLETICA CILENTO (CE616) in persona del legale rappresentante pro-tempore

#### Raffaele ESPOSITO MARROCCELLA

-A) per la violazione degli art.1,6, comma 1,7 comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere aggredito verbalmente Concetta (detta Tina) Rodriguez, capo della Giuria di marcia in occasione dei campionati di società, 1 fase regionale campana, alla quale, a seguito della squalifica comminata dai giudici di gara a Rumbenieks Arnis, tesserato per la ASD Arca Atletica Agro Aversano, rivolgeva le parole "siete degli incompetenti, incapaci".

#### In Napoli il 5 maggio 2018

-B)per la violazione degli artt. 1,6, comma 1,7, comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere aggredito verbalmente e fisicamente Cristoforo Gostoli, Giudice di Appello in occasione dei campionati di società, 1 fase regionale campana, al quale, a seguito della squalifica comminata dai giudici di gara a Rumbenieks Arnis, tesserato per la ASD Arca Atletica Agro Aversano, rivolgeva le parole "sei un idiota, sei un imbecille,

sei uno stronzo" minacciandolo altresì di spaccargli la faccia, e spintonandolo in un contatto corpo a corpo. In Napoli il 5 maggio 2018

**Bruno FABOZZI** 

- per la violazione degli artt. 1,6, comma 1,7, comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere aggredito verbalmente Franca Russo, componente della Giuria di marcia in occasione dei campionati di società, 1 fase regionale campana, alla quale, a seguito della squalifica comminata dai giudici di gara a Rumbeniekes Arnis, tesserato per la ASD Arca Atletica Agro Aversano, rivolgeva le parole "non capisci nulla" te ne devi andare", nonché minacciandola attraverso la affermazione che conosceva dove abitasse. Con la aggravante della qualità di Presidente di società In Napoli il 5 maggio 2018

Ciro IMPROTA

per la violazione degli artt. 1,6, comma 1,7, comma 3,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per avere aggredito verbalmente i componenti della Giuria di marcia in occasione dei campionati di società, 1 fase regionale campana, alla quale, a seguito della squalifica comminata dai giudici di gara a Rumbenieks Arnis, tesserato per la ASD Arca Atletica Agro Aversano, rivolgeva le parole "siete tutti degli ebeti e non siete degni di indossare quelle magliette, toglietevele". Con la aggravante della qualità di Presidente di società e di presidente del Cp Caserta

In Napoli il 5 maggio 2018

Le Società di cui sopra per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.

#### FATTO E DIRITTO

Con esposto diretto alla Procura Federale a firma di Cristoforo Gostoli, veniva comunicato quanto accaduto in occasione dei C.d.S assoluti - I fase Regionale - di Napoli Campo Virgiliano del 5 maggio 2018. In particolare, durante la gara di marcia maschile, veniva squalificato l'atleta con pettorale 156 il quale, all'esibizione della paletta rossa da parte del Capo Servizio, abbandonava la gara senza nulla eccepire. Il sig. Esposito Marroccella Raffaele, dirigente della Enterprise Sport & avrebbe iniziato ad inveire contro i giudici accusandoli di ignoranza ed incompetenza. In particolare, il Marroccella si rivolgeva al Gostoli apostrofandolo come segue: " sei un idiota, sei un imbecille, sei uno stronzo, ti spacco la faccia". Le parole sarebbero, altresì, state accompagnate da un atteggiamento corporeo minaccioso consistito in spintoni tali da costringere il Gostoli ad afferrarsi ad una transenna al fine di non rovinare a terra. Il denunciante evidenziava la preoccupazione e il turbamento provocatogli anche per via del pace-maker di cui è portatore. Il deferito Esposito Marroccella, veniva trattenuto dall'ufficiale di gara Anna Bianco e da altre persone. Il denunciante indicava come presenti al fatto i giudici: Bianco Anna, Rodriguez Tina e il Fiduciario Regionale Camerlingo Maurizio.

Il sig. Barone Angelo, infatti, con dichiarazione del 10 maggio 2018, dichiarava di aver visto il sig. Esposito Marroccella Raffaele dirigersi minacciosamente verso il Gostoli e di aver assistito alle offese rivolte dal medesimo alla Rodriguez Concetta e consistite nella seguente frase: " sei una ignorante, sei una cretina". Dichiarava sempre il Barone che lo stesso Esposito Marroccella Raffaele, si dirigeva verso il Fiduciario regionale con fare minaccioso. Il fiduciario Maurizio Camerlingo confermava con propria relazione quanto accaduto in particolare riferendo che l'Esposito Marroccella Raffaele avrebbe apostrofato il Gostoli con le seguenti parole: "stu vecchiu inzallanutu" (demente) lanciandosi vero lo stesso al punto da far perdere per pochi istanti l'equilibrio a quest'ultimo. Inviato dal Camerlingo ad abbandonare l'area, lo stesso affermava di essere autorizzato quale fotografo e, conseguentemente, si rivolgeva con fare minaccioso anche contro lo stesso Camerlingo. Riferiva ancora che, a quel punto, anche il sig. Fabozzi Bruno, inveiva a sua volta contro i giudici. Il Camerlingo, inoltre, precisava che anche il sig. Improta Ciro, nell'occasione, aggrediva verbalmente il giudice Franca Russo accusandola di non saper giudicare e minacciandola di presentarsi a casa sua conoscendone l'abitazione.

Il sig. Fabozzi Bruno inviava memoria difensiva a mezzo di proprio legale di fiducia avv. Giuseppe Fabozzi con la quel rilevava che: l'avviso d'intenzione a procedere a deferimento sarebbe stato ricevuto dall'anziana madre che, tardivamente, lo consegnava al Fabozzi Bruno; di non aver mai minacciato la Franca Russo, ancor meno con tali espressioni non essendo conosciuto allo stesso dove la stessa abitasse; di essersi semplicemente lamentato, da Presidente di società, della squalifica inflitta ad un proprio tesserato e, in ultimo, la possibilità che la Russo, nella concitazione del momento, avesse confuso l'identità della persona dalla quale avrebbe ricevuto, a suo dire, tale minaccia. Chiedeva, sul fatto contestato, volersi sentire come testi i sig. Alessandro Papa ( vice Presidente C.R.), il sig. Vittorio Savino, il sig. Carmine Gambino (Fiduciario Tecnico Provinciale di Caserta) e il sig. Luigi Conte (atletica ASD Arca). In conclusione chiedeva: l'audizione del deferito, l'audizione dei soggetti presenti sopra indicati, l'esame incrociato con la Sig.ra Franca Russo, di ricevere gli atti indicati nella comunicazione (mail 23.05.2018 GGG con allegati; relazione del 05/05/2018 del Fiduciario GGG Campania; dichiarazioni di Cristoforo Gostoli; Tina Rodriguez; Barone Angelo; Maurizio Camerlingo). La società ASD Enterprise Sport & Service inviava memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente: l'improcedibilità del deferimento per omessa notifica dell'avviso di chiusura indagini; l'incostituzionalità dell'istituto della responsabilità oggettiva; documentava, infine, l'estromissione del sig. Marroccella dalla compagine societaria, in data antecedente all'episodio.

All'udienza fissata per il 29 ottobre 2018 comparivano, per la Procura Federale, l'avv. Antonio Di Salvo. Per i deferiti presente il sig. Fabozzi Bruno difeso dall'avv. Giuseppe Fabozzi; per la società ASD Enterprise Sport & Service compariva il Dott. Valerio Mizzoni. Si dava atto della presenza del sig. Ciro Improta.

Dopo breve introduzione del procedimento, la Procura Federale procedeva alle contestazioni degli addebiti chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione per ciascuno degli incolpati e ammenda di euro 1.000,00 per le società deferite. I difensori si riportavano sostanzialmente alle conclusioni già rassegnate nelle memorie difensive. Il deferito Ciro Improta rendeva dichiarazione spontanea con la quale respingeva quanto allo stesso addebitato nell'atto di deferimento.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio.

I fatti oggetto del deferimento sono provati nel loro accadimento, restano tuttavia da valutare le singole responsabilità dei deferiti in merito alle contestazioni mosse agli stessi. L'esposto e le dichiarazioni a supporto dello stesso, infatti, provengono da Giudici di Gara Fidal e, pertanto, le stesse, ancor più se coincidenti tra loro, costituiscono, alla pari del referto, fonte primaria di prova e essendo dotate di fede privilegiata. Si ricorda, infatti, che il GGG ha, secondo specifico regolamento Fidal, il compito di: " garantire una corretta applicazione delle norme regolamentari nelle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali ed assicurarne il corretto svolgimento". È pertanto impensabile che dichiarazioni convergenti provenienti da soggetti aventi tali qualifiche e, pertanto, preposti proprio al regolare svolgimento delle gare, possano essere considerate non attendibili o, peggio, non veritiere. È evidente, pertanto, che durante la manifestazione oggetto di deferimento alcuni soggetti, odierni deferiti, abbiano assunto atteggiamenti contrari ai principi di correttezza e di pacifica convivenza nei rapporti tra tesserati e, in questo caso, tra dirigenti e soggetti appartenenti al GGG.

Nell'analisi delle singole posizioni dei deferiti, tuttavia, è emerso un diverso grado di responsabilità in relazione ai fatti di cui al deferimento. In particolare, dall'analisi degli atti, si è evidenziato come il deferito Bruno Fabozzi, in realtà, non abbia mai proferito le presunte minacce nei confronti del Giudice Franca Russo, parole che, da stesse dichiarazioni dei denuncianti, sarebbero riconducibili ad altro soggetto. Tale circostanza rende superfluo ogni successivo accertamento istruttorio richiesto dalla difesa, accertamento che, tuttavia, nel caso di specie, sarebbe inammissibile poiché la richiesta del difensore non è formulata su specifici capitoli di prova riferendosi invece, genericamente, ai fatti di causa. La posizione del Fabozzi ed il suo ruolo nella vicenda, tuttavia, si caratterizzano per essere in violazione dei generali principi di correttezza e convivenza sociale, per aver posto in essere un'accesa azione di protesta dei giudici di campo unitamente ad altri soggetti. Stesso tenore di condotta e responsabilità ha assunto nella vicenda il Ciro Improta, egli stesso resosi partecipe di una contestazione ancor più animata, disattendendo i principi di lealtà e correttezza. Il Ciro Improta ed il Fabozzi, infatti, intervengono in una fase successiva alla prima grave contestazione sollevata dal Marroccella, la quale merita un'analisi separata e successiva, prendendo parte ad una concitata diatriba tra dirigenti e Giudici di gara. La presenza di questi ultimi e la partecipazione attiva a tale contestazione è sufficiente a considerare una responsabilità degli stessi in relazione alla violazione dei generali principi correttezza e pacifici rapporti di convivenza tra associati. Non è consentito infatti, ancor meno a dirigenti Fidal, di contestare verbalmente le decisioni del GGG se non nelle forme dell'atto di reclamo previste dai Regolamenti Federali. Se è consentito, infatti, all'atleta o ad un proprio dirigente, di richiedere ai giudici una rivalutazione tecnica di una decisione, allo stesso modo non è consentito a chiunque di interferire liberamente nelle decisioni dei Giudici di gara ed ancor meno rivolgendosi agli stessi per contestarne l'operato . E' provata, infatti, come sopra evidenziato, la presenza dei deferiti in zona Giudici Gara al fine di apportare un significativo e biasimevole contributo all'illegittima protesta e contestazione posta in essere dal Marroccella ed interferendo, altresì, con le normali attività ai quali i Giudici di Gara sono preposti. Accertata la responsabilità dei deferiti Fabozzi e Improta, anche sulla scorta delle fonti privilegiate di denuncia, per aver partecipato alla contestazione di cui sopra violazione dell'art 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, con riguardo al regime sanzionatorio si evidenzia quanto stabilito nel regolamento di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che: "nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare

dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione". Tanto premesso si osserva che il regime sanzionatorio resta sostanzialmente il medesimo in virtù del concorso nel fatto, sebbene debba riconoscersi in favore del Fabozzi un maggior contributo difensivo volto anche a chiarire quanto realmente accaduto e che consente di contenere la sanzione nei minimi edittali di gg. 30 di inibizione, con il riconoscimento dell'aggravante di rivestire la carica di Dirigente Federale, aggravante che determina l'applicazione di una sanzione complessiva di giorni 40 di inibizione. Al sig. Ciro Improta il quale, pur con dichiarazioni spontanee, non ha fornito medesimo supporto volto a chiarire quanto realmente accaduto, si ritene congrua l'applicazione della sanzione dell'inibizione per giorni 45.

Con riguardo alle società ASD ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO e ASD GIOIAATLETICA CILENTO, le stesse rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ed accertate ai propri tesserati, non avendo, altresì, posto in essere alcun atto o provvedimento neppure diretto a esprimere biasimo, distanza o condanna nei confronti di quanto accaduto, con conseguente accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale ritenedosi proporzionata ai fatti contestati l'applicazione della sanzione minima dell'ammenda.

Con riguardo alla posizione del sig. Esposito Marroccella Raffaele, invece, si ritiene lo stesso abbia avuto nella vicenda un ruolo fondamentale, soprattutto in relazione ad una serie di violazione dei principi di correttezza, di probità e di pacifica convivenza nei rapporti tra tesserati Fidal. Lo stesso, infatti, viene indicato come soggetto principale delle inaccettabili contestazioni, caratterizzate altresì da un grado di aggressività e di offensività che certo non può ritenersi tollerabile all'interno dell'ordinamento sportivo e nei confronti del GGG. Se non è consentito interferire con le attività svolte dal GGG, ancor meno si può tollerare che un tesserato possa rivolgersi in maniera irriguardosa ai giudici di campo che, con passione e professionalità, svolgono nei giorni di gare, sull'intero territorio nazionale, la loro attività preposta proprio all'osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della Fidal. L'attività dei Giudici di Gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito e dei propri atleti, nell'interesse generale e primario che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti. Se è possibile presentare reclamo avverso la mancata condivisione, sotto l'aspetto meramente tecnico, della decisione dei Giudici di Gara, non è consentito a nessun tesserato di assumere un comportamento che travalichi tale facoltà riconosciuta dalle norme Fidal, facendo divenire il dissenso tecnico fulcro o pretesto per dar seguito ad una serie di comportamenti aggressivi, ingiuriosi o violenti, sia pure verbalmente, al fine di screditare la figura, il ruolo e l'operato del GGG. Le inaccettabili parole utilizzate dal Marroccella contro i Giudici, contenute nell'atto di deferimento, unitamente all'atteggiamento provocatorio e di disprezzo nei confronti del loro operato, sono da considerarsi estremamente gravi e, certamente, devono ritenersi in palese violazione dei doveri così come allo stesso deferito contestati e contenuti nell'art. 1 del Regolamento di Giustizia il quale prevede, infatti, che: "Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che : "Tutti i

tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa. L'art. 2 comma. 3 precisa, inoltre, che : "Per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari. Anche l'art.2 del codice di comportamento sportivo del CONI dispone in tal senso che: "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinaria e civile convivenza sportiva".

Il ruolo centrale avuto nella vicenda, il comportamento tenuto dallo stesso deferito, prima durante e dopo l'instaurazione del procedimento disciplinare, giustificano l'accoglimento delle richieste della Procura federale, sia pure in considerazione del riconoscimento della continuazione tra i capi A) e B) contestati al Marroccella, ritenendo congrua l'applicazione della sanzione di giorni 60 di inibizione per il capo A) e di giorni 30 in riconoscimento della continuazione per il capo B).

Con riguardo alla società ASD Enterprice Sport & Service, prima di entrare nel merita di una responsabilità oggettiva in relazione a quanto commesso dal Marroccella, occorre necessariamente affrontare le questioni preliminari sollevate dalla difesa di quest'ultima, le quali, come di seguito motivato, non possono trovare accoglimento. Sulla presunta omessa notifica dell'avviso di chiusura delle indagini, si osserva che la difesa della Enterprise Sport Service, nell'eccepire quanto sopra, ritiene erroneamente che il comma 5 dell'art. 59 si applichi al caso de quo, ma così non è. E' sufficiente una lettura organica del Regolamento di Giustizia per accorgersi palesemente che tale articolo faccia riferimento ai soli casi i cui il Procuratore Federale decida di procedere con l'archiviazione. In tal caso la Procura Fidal è tenuta ad informare la Procura Generale dello Sport e, di conseguenza, anche i soggetti sottoposti alle indagini. Tale norma, infatti, così recita: "I Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 56, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità". La locuzione "in ogni caso", infatti, nell'interpretazione letterale e nella ratio della norma, non significa "sempre", così come inteso ed eccepito dalla difesa, ma è sinonimo di "ad ogni modo" o di "comunque", lasciando intendere chiaramente che, concluse le indagini e non dovendo procedere al deferimento, pertanto nell'ipotesi di sola archiviazione, il Procuratore deve informare la Procura Generale dello sport e comunque anche la parte sottoposta alle stesse indagini. A sostegno di quanto sopra vi è anche l'art. 56, non considerato dalla difesa, articolo che invece interessa la società Enterprise in quanto non destinataria da un provvedimento di archiviazione ex

art. 59. L'art. 56 prevede e disciplina la procedura prevista in caso di non archiviazione, stabilendo

due passaggi essenziali ai quali è soggetta la Procura Federale: l'avviso d'intenzione di procedere a deferimento ed il successivo atto di deferimento, specificatamente così disponendo al comma 4: "Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. L'atto che l'Enterprise doveva ricevere, ed ha ricevuto, non è il mero avviso di conclusione indagini, come eccepito dalla difesa, bensì un atto ancor più garantista, in quanto contenente non solo l'implicita comunicazione della conclusione delle indagini, ma anche le ragioni che giustificano l'intenzione di esercitare, tramite deferimento successivo, l'azione disciplinare. Infondata, pertanto, così come sostenuto dalla difesa, l'argomentazione eccepita per aver presuntivamente "oltremodo compromesso il diritto di difesa" della deferita. La società, pertanto, non ha visto violato alcun diritto nella fase d'indagine, ma è stata messa nelle condizioni di esperire tutte le difese connesse alle due diverse fasi del procedimento ante giudizio davanti al Tribunale Federale. Per tali motivi l'eccezione preliminare non può trovare accoglimento. Sulla seconda eccezione preliminare, ancora, si deve ritenere l'argomentazione del tutto inconferente soprattutto, ma non solo, in sede sportiva. L'istituto della responsabilità oggettiva, oltre che rappresentare un caposaldo dell'Ordinamento Sportivo, è presente, infatti, anche in diversi casi riconosciuti e codificati dall'ordinamento Statale: si pensi a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla responsabilità per i danni da cose in custodia, responsabilità per danni causati da animali, danni cagionati dalla rovina di edifici, responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, ed altre ipotesi riconosciute in dottrina e giurisprudenza. Ritenere, pertanto, come sostenuto dalla difesa della società Enterprice, che "l'ordinamento sportivo si porrebbe al di fuori dell'ordinamento democratico qual è quello dello Stato italiano", risulta con evidenza una valutazione erronea nonchè sovradimensionata, poichè non tiene conto né della specificità dell'ordinamento sportivo, né del riconoscimento anche nell'Ordinamento Statale di ipotesi di responsabilità prive dell'elemento soggettivo. Si ricorda, inoltre, che l'Ordinamento Sportivo è a partecipazione c.d. facoltativa e, pertanto, chiunque intenda farne parte attraverso l'atto di tesseramento o di affiliazione, come nel caso della Società, ne accetta preventivamente le regole ed i dettami secondo quanto sopra già riportato nell'art. 1 del regolamento di Giustizia. Tra questi dettami vi è anche l'istituto della responsabilità oggettiva che è espressamente disciplinato e riportato dal regolamento di Giustizia federale ex art. 1, comma 3: "Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari". La responsabilità oggettiva in ambito sportivo, infatti, non è un istituto volto a sovvertire le regole dell'imputazione connesse all'elemento psicologico, ma la sua ratio risiede nella specificità dell'ordinamento sportivo e nella necessità di rafforzare le garanzie, per tutti i tesserati ed affiliati, di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall'organizzazione sportiva e dalla Federazione, fine primario che si traduce nella prevenzione dei fatti violenti, nel garantire la regolarità dello svolgimento delle gare, nell'incentivare e

stesse affiliate le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri atleti o dirigenti. La ratio della responsabilità oggettiva è, pertanto, prima di tutto di natura preventiva, essendo le società aderenti all'Ordinamento Sportivo pienamente coscienti di accollarsi, altresi, l'onere di informare ed educare i propri tesserati al rispetto delle regole nell'interesse del pacifico e sereno svolgimento delle attività sportive federali. La responsabilità oggettiva, tuttavia, può essere suscettibile solo di un'analisi specifica in relazione alla gradazione della sanzione da applicarsi, da commisurarsi con riferimento al contributo dato dalla società per evitare l'evento dannoso e dalla possibilità concreta per la stessa di scongiurarne il verificarsi. Superate le ultronee eccezioni preliminari che, per i motivi sopra esposti non possono trovare accoglimento, ciò che invece la Società ha documentato è l'esclusione del deferito dai quadri societari, esclusione avvenuta diversi mesi antecedenti al fatto e precisamente in data 14 febbraio 2018. Tale elemento è certamente l'unico che consente alla società Enterprise Sport & Service di essere considerata come esente da responsabilità in relazione al comportamento tenuto dal Marroccella in data successiva al sollevamento dell'incarico societario, avvenuto a seguito di assemblea con relativa comunicazione alla Fidal Regionale. Per tale motivo la società non poteva avere alcun controllo sul Marroccella, essendosi interrotto ogni rapporto formale e sostanziale con il medesimo, ragione che spinge questo Tribunale Federale a ritenere di escludersi una responsabilità anche di natura oggettiva del club deferito.

I fatti così come accaduti e le ragioni sopra esposte inducono il Tribunale Federale ad un accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale e

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale.

- ritenuta la continuazione tra i capi a) e b), condanna Raffaele Esposito Marroccella all'inibizione per giorni 90;
- Assolve Bruno Fabozzi dal fatto delle "minacce" e, ritenuta l'aggravante contestata, lo condanna per il fatto delle "ingiurie" all'inibizione per giorni 40;
- riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante condanna Ciro Improta all'inibizione per giorni 45;
- assolve la società Enterprise Sport & Service perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
  condanna la ASD Arca Atelica Aversa Agro Aversano all'ammenda di euro 500,00;
- condanna la ASD Gioiatletica Cilento all'ammenda di euro 500,00.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Relatore

Avv. Gianpiero Orsino

Il segretario Raffaella Felici

8